



Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato  
e storia costituzionale

## Sentenza n. 98 del 2021

Presidente: Giancarlo Coraggio - Giudice relatore e redattore: Francesco Viganò  
*decisione del 28 aprile 2021, deposito del 14 maggio 2021*  
*comunicato stampa del [14 maggio 2021](#)*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

*atto di promovimento: [ordinanza n. 168 del 2020](#)*

#### **parole chiave:**

PROCESSO PENALE – PRINCIPIO DI LEGALITÀ – DIVIETO DI ANALOGIA *IN MALAM PARTEM* – RIQUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO – GIUDIZIO ABBREVIATO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE

#### **disposizione impugnata:**

- Art. 521 del [codice di procedura penale](#)

#### **disposizioni parametro:**

- artt. 3, 24 e 111 della [Costituzione](#)

#### **dispositivo:**

inammissibilità

La Corte costituzionale è stata investita, dal Tribunale ordinario di Torre Annunziata, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 521 c.p.p., «**nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato, allorquando sia invitato dal giudice del dibattimento ad instaurare il contraddittorio sulla riqualificazione giuridica del fatto, di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diversamente qualificato dal giudice in esito al giudizio**», per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

Nel giudizio *a quo*, l'imputato era stato chiamato a rispondere del **delitto di atti persecutori** ai sensi dell'art. 612-*bis* c.p., con l'aggravante di cui al secondo comma di tale articolo, configurabile qualora il fatto risulti commesso «da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa».

All'esito del dibattimento, tuttavia, il Tribunale aveva ritenuto di **dover riqualificare i fatti contestati nella diversa e più grave fattispecie del delitto di maltrattamenti in famiglia**, di cui all'art. 572, primo comma, c.p., il quale si applica a chiunque «maltratta», tra gli altri, «una persona della famiglia o comunque convivente».

Tale riqualificazione giuridica si fondava sull'argomentazione – suffragata anche da alcune pronunce della Corte di cassazione – secondo cui, pur nella riconosciuta assenza di convivenza tra imputato e persona offesa, il sintagma «una persona [...] comunque convivente» andrebbe riferito a un «contesto affettivo protetto», caratterizzato da «legami affettivi forti e stabili», all'interno del quale fossero state commesse le condotte contestate all'imputato. In tal caso, dunque, il più grave delitto di maltrattamenti in famiglia assorbirebbe l'ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all'art. 612-*bis*, secondo comma, c.p., nell'ambito del quale ricadrebbero le sole ipotesi di relazioni affettive non caratterizzate da una «attuale condivisione di spazi e progetti di vita».

Pertanto, il Tribunale aveva invitato le parti a instaurare il contraddittorio in ordine alla prospettata riqualificazione giuridica del fatto contestato e l'imputato, di fronte al conseguente mutamento dei rischi sanzionatori, aveva chiesto l'ammissione al giudizio abbreviato.

Preso atto che l'art. 521 c.p.p., nel consentire al giudice di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, non contempla la possibilità per l'imputato di richiedere il giudizio abbreviato relativamente al fatto così come diversamente qualificato, il rimettente sollevava questioni di legittimità costituzionale di tale disposizione per contrasto con il diritto di difesa giurisdizionale e i principi di eguaglianza e del giusto processo.

La Corte costituzionale non entra nel merito della questione, ma rinviene in via preliminare un **difetto della motivazione in punto di rilevanza**.

Secondo il giudice delle leggi, infatti, nel procedere alla riqualificazione giuridica dei fatti accertati in giudizio, **il rimettente avrebbe omesso di confrontarsi con il fondamentale canone ermeneutico rappresentato, in materia penale, dal divieto di analogia a sfavore del reo**, il quale trova fondamento, oltre che in disposizioni di rango primario, nel **principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, Cost.** e nei suoi corollari costituiti dalla riserva di legge e dal principio di determinatezza della legge penale.

**Tale divieto**, ricorda la Corte, **impedisce di riferire la norma incriminatrice a situazioni non ascrivibili ad alcuno dei significati letterali delle espressioni utilizzate dal legislatore**, costituendo un limite insuperabile rispetto alle opzioni interpretative a disposizione del giudice di fronte al testo legislativo. Esso, come gli altri corollari del principio di legalità, risulta posto a **garanzia sia del principio "ordinamentale" della separazione dei poteri**, che assegna in via esclusiva al legislatore, in quanto democraticamente rappresentativo dell'intera collettività nazionale, l'individuazione precisa delle condotte costituenti reato e dei confini tra le diverse fattispecie criminose; **sia della garanzia "soggettiva" costituita, per ogni cittadino, dalla prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie delle proprie condotte**, che verrebbe frustrata laddove al giudice fosse consentito assegnare al testo un significato ulteriore e distinto da quello desumibile dalla sua immediata lettura.

Il rimettente, pertanto, **avrebbe dovuto valutare e argomentare circa la delicata compatibilità della propria interpretazione**, posta alla base della riqualificazione giuridica del fatto di reato, **con il divieto di analogia in malam partem**. La violazione di tale divieto avrebbe potuto essere scongiurata solo qualora il Tribunale fosse riuscito a dimostrare convincentemente che la sussistenza di una relazione, come quella che risulta intercorsa tra imputato e persona offesa nel processo *a quo*, consentiva di qualificare quest'ultima come persona appartenente alla medesima «famiglia» dell'imputato; o, in alternativa, che «un rapporto affettivo dipanatosi nell'arco di qualche mese e caratterizzato da permanenze non continuative di un partner nell'abitazione dell'altro» poteva già considerarsi, alla stregua dell'ordinario significato di questa espressione, come una ipotesi di «convivenza».

Il mancato confronto con tali decisive questioni interpretative si riflette, a giudizio della Corte, in una decisiva **lacuna motivazionale sulla rilevanza delle questioni prospettate, tale da determinarne l'inammissibilità**.

*Lorenzo Madau*